

Applicazione ad Arpa Sardegna delle norme relative al c.d. “Split Payment” (art. 17 ter. D.P.R 633/72), in seguito all’adozione del D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017.

A seguito della previsione dell’art. 1 D.L. 50/2017 è stato **esteso anche ad Arpa Sardegna il meccanismo impositivo del così detto “split payment”**, previsto all’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015.

L’emissione delle fatture in regime di “split payment” è un obbligo **per le fatture emesse con data uguale o successiva al 01/07/2017 da parte di tutte le categorie di fornitori nazionali di beni e servizi soggetti ad Iva.**

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati, l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Pertanto, le fatture elettroniche ricevute da questa Agenzia dalla data del 1 luglio 2017, a prescindere dalla data della loro emissione, dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” e/o il riferimento all’applicazione dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

In mancanza di tali riferimenti saranno rifiutate nella SDI per la riemissione in forma corretta da parte del fornitore.

Rimane invariata la modalità di trasmissione delle fatture elettroniche ed i codici univoci ufficio, al quale dovranno essere indirizzate sulla base dei contratti stipulati e dei centri di spesa competenti:

CODICE UNIVOCO UFFICIO DI FATTURAZIONE	DIREZIONE/DIPARTIMENTO
5Y886P	DIREZIONE GENERALE
JAY36G	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
GMTSZX	DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA
2YXSNE	DIPARTIMENTO GEOLOGICO
8FMUC5	DIPARTIMENTO ORISTANO
8KXYHS	DIPARTIMENTO SULCIS
CVCEWM	DIPARTIMENTO CAGLIARI
E7DBRL	DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO
LQY82Z	DIPARTIMENTO SASSARI
SJTU4A	DIPARTIMENTO NUORO

La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura soggetta ad Iva, emessa da tutti i fornitori, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972.

Casi di esclusione dall'applicazione dello “*Split Payment*”

Devono ritenersi escluse dal meccanismo di “split payment” le operazioni (ad es.: piccole spese economiche):

- 1) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249;
- 2) certificate da scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991);
- 3) certificate da scontrino non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Sono escluse, altresì, le operazioni con l'estero.